

## NEWSLETTER N. 4 - EPIDEMIA COVID-19

**OGGETTO: D.L. n. 18 del 17 marzo 2020**

**PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE  
IMPRESE**

ARGOMENTO	DECRETO
<b>POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI</b>	<p>Vengono di seguito riportate le principali modifiche apportate dal Decreto al Fondo di Garanzia per le <b>PMI che saranno operative per i prossimi 9 mesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumento del plafond per 1 miliardo di euro per l'anno 2020;</li> <li>- gratuità della concessione della garanzia;</li> <li>- aumento dell'importo massimo garantito da 2,5 milioni a 5 mln di euro;</li> <li>- per i <u>Finanziamenti erogati tramite banche (c.d. di Garanzia diretta)</u>, la <u>percentuale di copertura è pari all'80%</u> dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Non è ancora chiaro se l'80% sia la misura massima o quella "standard";</li> <li>- per gli <u>interventi tramite Confidi (Garanzia indiretta)</u>, la <u>percentuale di copertura è pari al 90%</u> dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Anche in questo caso, non è ancora chiaro se il 90% sia la misura massima o quella "standard";</li> <li>- Le <u>operazioni di rinegoziazione</u> del debito sono ammissibili, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;</li> </ul>

ARGOMENTO	DECRETO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la <u>valutazione del merito creditizio</u> ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, è determinata esclusivamente sulla base del Modulo economico-finanziario e quindi sulla base degli ultimi 2 bilanci approvati. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili";</li> <li>- <u>i nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro</u> sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in Garanzia indiretta, a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 e senza alcuna valutazione di merito;</li> <li>- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;</li> <li>- creazione di una Sezione Speciale del Fondo, con plafond di 1,73 miliardi, che prevede garanzie specifiche per le PMI danneggiate dal COVID-19.</li> </ul>
<b>MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL'EPIDEMIA DI COVID-19</b>	<p>Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, tutte le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi, tramite specifica comunicazione, delle seguenti misure agevolative/di sospensione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per tutte <b><u>le operazioni aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti</u></b> esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori a queste ultime, a quella di pubblicazione del decreto (<b>17 marzo 2020</b>), gli importi accordati (utilizzati e non) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.</li> </ol> <p>Per queste operazioni, inoltre, i soggetti finanziatori possono richiedere, presso la nuova Sezione Speciale del Fondo di Garanzia PMI e senza valutazione, una garanzia</p>

ARGOMENTO	DECRETO
	<p>del 33% sui maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data del <b>17 marzo 2020</b>.</p> <p>2) <b><u>I prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020</u></b> sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni. Anche per questi prestiti, il soggetto finanziatore può fare richiesta.</p> <p>3) Il pagamento dei <b><u>canoni di leasing, delle rate di mutui e di altri prestiti finanziari</u></b> in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e i relativi piani di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è automaticamente dilazionato, senza nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.</p> <p>Anche per le operazioni finanziarie riepilogate ai punti 2) e 3) il soggetto finanziatore ha la possibilità di richiedere una garanzia del 33% senza alcuna valutazione presso il Fondo di Garanzia PMI (Sezione Speciale).</p> <p>Le PMI, per poter accedere alle misure di cui sopra, dovranno presentare una <u>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</u> (art. 47 DPR 445/2000) con la quale certificano di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività a causa della diffusione dell'epidemia COVID-19.</p>
<b>GARANZIE PER LE ALTRE SOCIETÀ, CHE NON ACCEDONO AL FONDO PMI</b>	<p>Viene istituito un nuovo Fondo di Garanzia presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. <b>per le banche e degli altri soggetti autorizzati che elargiscono finanziamenti a imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori che verranno individuati con apposito decreto ministeriale, e che non rientrano nella garanzia del Fondo PMI.</b> La garanzia prevista è pari all'80% dell'esposizione assunta. Il plafond iniziale del Fondo è pari ad euro 500 milioni.</p>